



**Fondo Nazionale Pensione Complementare
per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali,
Laterizi e manufatti in cemento, Lapidari, Maniglie e dei Lapidari piccola industria VR**

**Piazza Duca d'Aosta, 10 – 20124 Milano MI
www.fondoarco.it**

E-mail: info@fondoarco.it

**Numero telefono: 02. 86996939 (dal lun. al ven. 09:30-13:00/14:30-18:00)
Numero fax: 02. 36758014**

MANUALE OPERATIVO PATRONATI

VERSIONE 05/2014

Sommario

PREMESSA.....	3
1. ADESIONE.....	3
1.1 Adesione del lavoratore.....	3
1.2 Scelta sulla destinazione del TFR.....	4
1.2.1 Per i lavoratori che iniziano per la prima volta l'attività lavorativa.....	4
1.2.2 Per i lavoratori nuovi assunti già occupati in precedenza.....	5
1.3 Avvertenze per la compilazione della domanda di adesione.....	6
1.4 Trasmissione della documentazione di adesione ad ARCO.....	6
1.5 Lettere di benvenuto.....	6
2. CONTRIBUZIONE.....	7
3. SANZIONI PER MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO.....	9
4. COMUNICAZIONI DA INVIARE AL FONDO DURANTE IL RAPPORTO ASSOCIATIVO.....	9
5. CAMBIO DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO.....	10
6. OPZIONI E PRESTAZIONI DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E PRESTAZIONI.....	11
7.1 TRASFERIMENTO IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (TRASFERIMENTO VOLONTARIO).....	12
7.2 DECESSO DEL LAVORATORE.....	12
7.3 DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI MORTE.....	13
8. INFORMAZIONI.....	13
8.1 COMUNICAZIONE PERIODICA ANNUALE INVIATA DAL FONDO AI LAVORATORI ASSOCIATI.....	13
8.2 SITO WEB DI ARCO (www.fondoarco.it).....	13
8.3 AVVERTENZE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE PASSWORD.....	13
8.4 ASSISTENZA AGLI ISCRITTI E AI POTENZIALI ADERENTI.....	13
8.5 Soggetti incaricati.....	14

PREMESSA

COS'È ARCO

ARCO è un Fondo Pensione Nazionale a capitalizzazione che consente ai lavoratori associati di costruirsi una pensione complementare da affiancare a quella pubblica. ARCO è stato costituito in forma di associazione, con atto notarile il 31 marzo 1998, dalle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil e dalle associazioni imprenditoriali Federlegno-Arredo, Andil, Assobeton, Assomarmi, UNITAL-Confapi.

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione che sono: l'**Assemblea dei Delegati**, costituita da 60 componenti eletti in rappresentanza dei soci lavoratori; il **Consiglio di Amministrazione**, composto da 14 componenti per metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e per metà designati dalle organizzazioni datoriali; il **Collegio dei Sindaci**, costituito da 4 componenti per metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e per metà designati dalle organizzazioni datoriali.

ARCO è un'associazione senza scopi di lucro gestita in modo trasparente, perché i suoi organismi rappresentano gli associati, lavorano per i soci e rispondono unicamente a loro.

CHI PUÒ ADERIRE AD ARCO

Possono aderire ad ARCO i lavoratori dipendenti che abbiamo un contratto di lavoro di durata superiore a 3 mesi - esclusi i Dirigenti - e che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali (FEDERLEGNO-ARREDO, UNITAL-Confapi), Laterizi e manufatti in cemento (ANDIL, Assobeton), Lapedei (Assomarmi), Maniglie e dei Lapedei piccola industria Verona (Confapi) e i dipendenti delle parti istitutive. Possono aderire, inoltre, i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, come stabilito dall'art. 5, lettera e) dello Statuto.

1. ADESIONE

Vi segnaliamo che la Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP) ha emanato in data 29/05/2008 un provvedimento in merito alle modalità di adesione ai Fondi Pensione in vigore dal 01/10/2008, disponibile nella sezione del sito "COME ADERIRE".

1.1 ADESIONE DEL LAVORATORE

L'adesione ad ARCO è volontaria e deve essere preceduta dalla ricezione, presa visione ed accettazione dei contenuti, da parte del lavoratore, dello Statuto, della Nota Informativa, del Progetto Esemplificativo standardizzato e gli altri documenti menzionati nella Nota Informativa .

Tutti i lavoratori che vogliono iscriversi ad ARCO devono compilare il modulo di adesione che può essere scaricato dal sito del Fondo www.fondoarco.it nella sezione COME ADERIRE o MODULISTICA. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Lavoratore e dall'Azienda, deve essere tempestivamente inviato in originale via posta ad ARCO - Fondo Nazionale Pensione Complementare, Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano (MI).

In caso di assunzione di nuovi dipendenti che non siano già iscritti al Fondo, oppure di dipendenti già in servizio che intendano iscriversi al Fondo, l'azienda consegna il "modulo di adesione ad ARCO" unitamente alla "Nota Informativa", allo "Statuto" ed al "Progetto Esemplificativo standardizzato e gli altri documenti menzionati nella Nota Informativa" (i documenti possono essere scaricati anche dal sito internet).

Per i lavoratori provenienti da altre aziende già iscritti ad ARCO deve essere compilato il modulo di prosecuzione della contribuzione con il nuovo datore di lavoro. Il modulo di prosecuzione della contribuzione con il nuovo datore di lavoro sarà inviato ad ARCO a cura dell'azienda.

Per le nuove aziende è possibile registrarsi accedendo al sito www.fondoarco.it / accedi all'area riservata aziende e seguire le istruzioni della sezione "Sei una AZIENDA - Per ottenere la prima password di accesso".

I lavoratori già iscritti ad altri Fondi Pensione (es. Prevedi, Cometa, Fonchim ...) possono trasferire la posizione ad ARCO compilando l'apposito modulo "Trasferimento in Entrata" e trasmettendolo ad ARCO.

Il lavoratore per aderire deve compilare i dati di propria spettanza e consegnare il modulo di adesione all'azienda. L'azienda compila i campi di propria competenza, appone il timbro (con firma) e la data, quindi provvede ad inoltrare, secondo le modalità descritte al punto 2.4 "Trasmissione della documentazione ad ARCO", i documenti destinati al Fondo.

Per i lavoratori che si iscrivono al Fondo per la prima volta deve essere prelevata, dal netto della busta paga, la quota iscrizione una tantum di euro 10,33. La quota di iscrizione va inserita nella distinta di contribuzione nell'apposito spazio e va versata contestualmente alla prima contribuzione ordinaria del lavoratore: non devono essere emesse distinte di contribuzione per le sole quote di iscrizione. Per i lavoratori già iscritti ad ARCO al momento dell'assunzione non va versata la quota di iscrizione.

1.2 SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR

1.2.1 Per i lavoratori che iniziano per la prima volta l'attività lavorativa

I lavoratori dipendenti del settore privato, che iniziano per la prima volta l'attività lavorativa hanno 6 mesi dalla data di assunzione per decidere se trasferire il TFR maturando a forme di previdenza complementare ovvero lasciarlo in azienda (Modalità ESPLICITA).

Se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR in azienda, e la stessa ha più di 49 addetti, il TFR maturando sarà versato all'INPS "fondo Tesoreria". Il TFR devoluto all'INPS manterrà la stessa disciplina attualmente vigente per il TFR accantonato dal datore di lavoro (sia in materia di rivalutazione di legge, sia in materia di anticipazione e liquidazione).

L'iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.

In caso di mancata scelta formale del lavoratore nei 6 mesi, scatterà il silenziassenso: il TFR sarà versato dall'azienda ad ARCO (forma pensionistica prevista dai contratti collettivi). Se vi sono più fondi pensione collettivi, il TFR viene destinato alla Forma di previdenza Complementare con il maggior numero di Aderenti dell'Azienda, salvo diverso accordo aziendale (**Modalità TACITA**).

Di seguito sono illustrate le diverse casistiche in base alle caratteristiche del lavoratore.

a) Lavoratore con prima occupazione SUCCESSIVA al 28/04/1993 NON ASSOCIATO AD ARCO	
Modalità ESPLICITA (il contributo decorre dalla data di adesione)	Destinare il 100% del TFR maturando ad ARCO Il Lavoratore può versare il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi; in questo caso l'Azienda deve versare il contributo a suo carico.
	Destinare il 100% del TFR maturando ad altra Forma di Previdenza Complementare (Fondo Pensione Aperto o PIP assicurativo) e l'eventuale contributo a proprio carico: in questo caso il Lavoratore non usufruisce del contributo a carico dell'Azienda
	Mantenere il 100% del TFR maturando presso l'Azienda; se l'Azienda ha più di 49 addetti il TFR maturando sarà versato all'INPS (fondo Tesoreria)
Modalità TACITA se il lavoratore non fa alcuna scelta nei 6 mesi, il 100% del TFR maturando dal mese successivo viene conferito a:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ARCO (forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi). ▪ Se vi sono più fondi pensione collettivi, il TFR viene destinato alla Forma di previdenza Complementare con il maggior numero di Aderenti dell'Azienda, salvo diverso accordo aziendale. <p><i>In questo caso il lavoratore non è tenuto al versamento del contributo minimo a suo carico previsto dagli accordi collettivi e l'Azienda non versa il contributo a suo carico.</i></p>

Come effettuare la scelta

La scelta dovrà essere effettuata mediante la compilazione del **modello TFR2/SEZIONE 1** (per gli occupati dopo il 31/12/06) da consegnare al proprio datore di lavoro. Inoltre il lavoratore se vuole aderire ad ARCO deve compilare il modulo di adesione e consegnarlo all'Azienda che, compilata la parte di sua spettanza, lo invierà ad ARCO.

b) Lavoratore con prima occupazione ANTECEDENTE al 29/04/1993 NON ASSOCIATO AD ARCO	
Modalità ESPLICITA (il contributo decorre dalla data di adesione)	<ul style="list-style-type: none">▪ Destinare il 100% del TFR maturando ad ARCO▪ Destinare il 30/40% del TFR maturando ad ARCO (minimo previsto dagli accordi collettivi); il restante 60/70% rimane accantonato in Azienda (se l'Azienda ha più di 49 addetti il TFR maturando sarà versato all'INPS - fondo Tesoreria) <p>Il Lavoratore può versare il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi: in questo caso l'Azienda deve versare il contributo a suo carico.</p>
	Destinare il 30/40/100% del TFR maturando ad altra Forma di Previdenza Complementare (Fondo Pensione Aperto o PIP assicurativo): in questo caso il Lavoratore non usufruisce del contributo a carico dell'Azienda
	Mantenere il 100% del TFR maturando presso l'Azienda; se l'Azienda ha più di 49 addetti il TFR maturando sarà versato all'INPS (fondo Tesoreria)
Modalità TACITA se il lavoratore non fa alcuna scelta nei 6 mesi, il 100% del TFR maturando dal mese successivo viene conferito a:	<ul style="list-style-type: none">▪ ARCO (forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi).▪ Se vi sono più fondi pensione collettivi, il TFR viene destinato alla Forma di previdenza Complementare con il maggior numero di Aderenti dell'Azienda, salvo diverso accordo aziendale. <p><i>In questo caso il lavoratore non è tenuto al versamento del contributo minimo a suo carico previsto dagli accordi collettivi e l'Azienda non versa il contributo a suo carico.</i></p>

Come effettuare la scelta

La scelta dovrà essere effettuata mediante la compilazione del **modello TFR2/SEZIONE 2** (per gli occupati dopo il 31/12/06) da consegnare al proprio datore di lavoro. Inoltre il lavoratore se vuole aderire ad ARCO deve compilare il modulo di adesione e consegnarlo all'Azienda che, compilata la parte di sua spettanza, lo invierà ad ARCO.

N.B. I lavoratori che hanno scelto di mantenere il proprio TFR in azienda, possono in qualsiasi momento aderire ad ARCO, utilizzando il modulo di adesione disponibile sul sito del Fondo nell'area COME ADERIRE.

1.2.2 Per i lavoratori nuovi assunti già occupati in precedenza

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo in azienda. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. In particolare:

- a. **lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR in azienda**: il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime (quindi in azienda), ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad ARCO (vedi schemi del precedente punto 2.2.1 sulla destinazione del TFR);
- b. **lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione**: il lavoratore è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto richiesta di liquidazione della posizione previdenziale riferita al precedente rapporto di lavoro. In questa ipotesi il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del TFR attraverso la compilazione del modulo TFR2 (vedi schemi del precedente punto 2.2.1 sulla destinazione del TFR);

- c. **lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione**: la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. In caso di perdita del requisito di partecipazione alla forma di previdenza complementare in cui il lavoratore era iscritto in precedenza, avrà 6 mesi di tempo per scegliere di destinare il TFR ad ARCO; gli effetti della scelta retroagiranno tuttavia alla data di assunzione (vedi schemi del precedente punto 2.2.1 sulla destinazione del TFR).

1.3 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

Vedi ***“Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione”*** a pag.18

Il Modulo di Adesione consente di indicare:

- all’aderente di prima occupazione antecedente al 29/04/93, l’aliquota di TFR maturando da versare al fondo (optando alternativamente per l’aliquota minima prevista dai contratti **30/40%** o per l’intero TFR maturando **100%**). Gli iscritti di prima occupazione successiva al 28/04/93 verseranno, per inderogabile previsione normativa, il 100% del TFR di nuova maturazione;
- **di voler versare il contributo minimo previsto dagli accordi contrattuali, usufruendo in tal caso del contributo a carico dell’azienda;**
- eventuali aliquote di contribuzione volontaria aggiuntiva;
- il comparto di investimento prescelto.

1.4 TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE AD ARCO

Una volta perfezionata la domanda di adesione, l’azienda dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- restituire al lavoratore la copia di sua spettanza
- trattenere la copia di competenza
- inviare in originale la copia con l’indicazione **“copia per ARCO”** e la **“copia per il SERVICE”** ad Piazza Duca d’Aosta, 10 – 20124 Milano MI.

1.5 LETTERE DI BENVENUTO

A conferma dell’adesione il Fondo invia all’aderente una lettera di benvenuto contenente IdUtente e password per accedere all’AREA RISERVATA ASSOCIATI dove è possibile visualizzare la propria posizione previdenziale.

Anche alle nuove aziende sarà inviata una lettera di benvenuto contenente IdUtente e password per accedere all’AREA RISERVATA AZIENDE dove è possibile visualizzare la propria posizione ed effettuare l’invio dei dati della contribuzione.

2. CONTRIBUZIONE

2.1 ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

La contribuzione è stabilita dalla contrattazione collettiva. Attualmente gli accordi prevedono le seguenti aliquote di contribuzione. Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.

CCNL	Lavoratore con prima occupazione ante 28/04/1993			Lavoratore con prima occupazione post 29/04/1993			Imponibile
	Contributo Lavoratore*	Contributo Azienda	TFR**	Contributo Lavoratore*	Contributo Azienda	TFR**	
Legno e arredamento industria (Federlegno-Arredo)	1,30%	1,40%	30%***	1,30%	1,40%	100%	Retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
Legno e arredamento piccola industria (Unital)	1,30%	1,40%	30%***	1,30%	1,40%	100%	Retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
Legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione piccola e media industria (Confimi)	1,30%	1,40%	30% ⁽³⁾	1,30%	1,40%	100%	Retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
Laterizi e manufatti in cemento (Andil, Assobeton)	1,40%	1,40%	40%***	1,40%	1,40%	100%	minimo tabellare, contingenza, E.D.R. e indennità funzione quadri
Lapidei ed inerti (Confindustria Marmomacchine - Anepla)	1,30%	1,50%	40%***	1,30%	1,50%	100%	retribuzione utile per il calcolo del TFR / per la sola <u>contribuzione volontaria aggiuntiva</u> base di calcolo: minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R.
Lapidei Verona (Confapi)	1,40%	1,40%	40%***	1,40%	1,40%	100%	minimo tabellare, contingenza, E.D.R.
Maniglie	1,20%	1,20%	40%***	1,20%	1,20%	100%	minimo tabellare, indennità di contingenza, III elemento, E.D.R.

* per il lavoratore rappresenta la misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore

** calcolato sul maturato mensile

*** Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

* per il lavoratore rappresenta la misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore

** calcolato sul maturato mensile

*** Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari al 100% del TFR maturando. La quota di TFR da destinare al Fondo è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

2.2 MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE

La contribuzione al Fondo può avvenire, come indicato all'art. 8, co. 1 dello Statuto attraverso il conferimento del TFR, contributo a carico del lavoratore e a carico dell'azienda ovvero del solo TFR.

In tal caso, qualora l'aderente sospendesse la contribuzione a proprio carico si verificherebbe altresì la sospensione della contribuzione a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al fondo. Detta contribuzione potrà comunque essere riattivata in qualsiasi momento.

Il lavoratore che aderisse ad un'altra forma di previdenza complementare di tipo individuale (Fondo Pensione Aperto, Piano Pensionistico Individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita), quand'anche attivasse il versamento del contributo a suo carico, non avrebbe diritto a ricevere il contributo a carico dell'azienda previsto dai contratti/accordi collettivi.

L'aderente, inoltre, potrà decidere di proseguire la contribuzione alla forma pensionistica prescelta anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare.

Per quanto riguarda la competenza della contribuzione, vi ricordiamo che:

- il **conferimento del TFR** decorre dal mese di paga in corso al momento della sottoscrizione da parte del lavoratore del modello TFR2/modulo di adesione al Fondo.
- la **contribuzione a carico del Lavoratore e dell'Azienda** decorre dal 1° giorno del mese successivo all'adesione.

Per quanto riguarda la data di adesione si considera quella di acquisizione della domanda di adesione da parte dell'azienda, considerando come tale la data apposta dall'azienda in calce al modulo di adesione.

I contributi (azienda, lavoratore e quota TFR) devono essere calcolati mensilmente. Il conteggio va effettuato anche sulle mensilità aggiuntive (13° e/o 14°).

La trattenuta al lavoratore deve essere operata mensilmente, il versamento delle contribuzioni al Fondo ha, invece, cadenza trimestrale secondo le modalità descritte al successivo punto.

2.3 PERIODO DI COMPETENZA E TEMPISTICA PER LA CONTRIBUZIONE

I versamenti, calcolati in base alle aliquote previste dai contratti di lavoro, dovranno essere versati sul conto corrente di raccolta di ARCO con cadenza **trimestrale**, come di seguito riportato:

Trimestre	Periodo competenza	Mesi di riferimento	Data Versamento
1° trim. 2014	201401	gennaio/febbraio/marzo 2014	20 aprile 2014
2° trim. 2014	201402	aprile/maggio/giugno 2014	20 luglio 2014
3° trim. 2014	201403	luglio/agosto/settembre 2014	20 ottobre 2014
4° trim. 2014	201404	ottobre/novembre/dicembre 2014	20 gennaio 2015

3. SANZIONI PER MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

Il ritardo del bonifico e/o nell'invio della distinta di contribuzione, ovvero le differenze tra l'importo dei bonifici e delle distinte, comportano l'impossibilità per il Fondo di riconciliare i versamenti e quindi di attribuirli sulle singole posizioni dei soci. Conseguentemente il lavoratore associato subisce un danno economico, derivante dalla mancata attribuzione nei tempi previsti dei contributi e delle relative rivalutazioni. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non è possibile liquidare all'aderente o trasferire ad altro Fondo Pensione il patrimonio maturato.

A norma di quanto previsto dall'art. 8 co. 8 dello Statuto di ARCO, in caso di mancato o ritardato versamento delle contribuzioni, l'azienda è tenuta a versare al Fondo delle sanzioni.

Il Fondo provvede a calcolare le sanzioni di ritardato pagamento e le comunica all'Azienda, entro il mese di maggio dell'anno successivo al trimestre di competenza.

La sanzione prevista si compone di due elementi:

- 1) l'eventuale rivalutazione della quota che l'iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione (**danno diretto**), che incrementerà la posizione individuale del lavoratore;
- 2) gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva (**danno indiretto**), che saranno utilizzati per la copertura degli oneri per le attività inerenti al recupero.

Le sanzioni di importo inferiore a 5,00 (cinque) euro a livello di singola posizione previdenziale non saranno considerate.

Il Regolamento sulle sanzioni è disponibile sul sito web di ARCO www.fondoarco.it, nella sezione Statuto e Normativa/Normativa di ARCO.

N.B. Quanto sopra riportato vale anche nel caso in cui vi sia ritardo nell'invio delle distinte che impedisca l'attribuzione delle quote nei tempi stabiliti dalle norme.

4. COMUNICAZIONI DA INVIARE AL FONDO DURANTE IL RAPPORTO ASSOCIATIVO

4.1 VARIAZIONI ANAGRAFICHE DELL'ADERENTE

Le variazioni riguardanti l'anagrafica del lavoratore (e soprattutto del recapito segnalatoci per l'invio della corrispondenza) devono essere comunicate dall'azienda o dal lavoratore al Fondo mediante utilizzando dell'apposita sezione nell'area riservata Associati oppure con il modulo "Modulo variazione dati iscritto".

4.2 VARIAZIONI RIGUARDANTI L'AZIENDA

L'azienda deve comunicare tempestivamente ad ARCO eventuali variazioni riguardanti i dati anagrafici che possano avere rilevanza nell'ambito del rapporto con il Fondo stesso: modifica della denominazione sociale, cambio di indirizzo, fusioni, incorporazioni, cessioni di rami d'azienda, stipula di accordi aziendali che modifichino la contribuzione al Fondo ecc..

Qualora a seguito dei suddetti eventi dovessero realizzarsi trasferimenti di uno o più lavoratori iscritti ad ARCO, l'azienda comunicherà per iscritto l'elenco dei nominativi interessati (completo del codice fiscale di ciascuno) con l'indicazione delle variazioni da recepire.

4.3 VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI CONTRIBUZIONE AL FONDO A CARICO DEL LAVORATORE

L'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore (v. tabella punto 2.1) può essere variata in qualsiasi momento tramite sottoscrizione da parte dell'interessato dell'apposito modulo "Modulo variazione contribuzione volontaria" da consegnare all'azienda. La richiesta di variazione della contribuzione può essere presentata all'azienda in qualunque momento dell'anno con effetto dal mese successivo e fino a diversa disposizione.

L'azienda provvede a trasmettere il modulo al Fondo entro il mese successivo al ricevimento del modulo.

4.4 CONTRIBUTI NON DEDOTTI

La deduzione dei contributi è effettuata dall'azienda direttamente in busta paga nei limiti previsti dalla normativa: i contributi (a carico del datore di lavoro + quelli a carico del lavoratore) versati ai fondi pensione sono deducibili per

un importo complessivo non superiore a Euro 5.164,57. Ai fini del computo dei 5.164,57 Euro sono escluse le quote di TFR.

I contributi eventualmente non dedotti al momento del versamento, in quanto eccedenti i limiti previsti dalla normativa, potranno essere decurtati dall'imponibile assoggettato a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che l'aderente comunichi ad ARCO, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti, l'importo dei contributi non dedotti, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet.

5. CAMBIO DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO

Nel corso del rapporto di partecipazione l'associato può modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi. Il limite del periodo di permanenza non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

TEMPISTICHE PER L'OPZIONE E PER IL CAMBIO DEL COMPARTO

<i>Comunicazione al Fondo entro il :</i>	<i>Cambio comparto effettuato nella VALORIZZAZIONE di:</i>
31 GENNAIO	fine febbraio
30 APRILE	fine maggio
31 LUGLIO	fine agosto
31 OTTOBRE	fine novembre

L'aderente potrà verificare l'avvenuta variazione nell'AREA RISERVATA ASSOCIATI sul sito web del Fondo, dopo il giorno 20 del mese successivo al cambio comparto, utilizzando le password personali.

Le variazioni riguardanti il comparto devono essere comunicate dall'azienda o dal lavoratore al Fondo utilizzando il modulo " Modulo richiesta variazione comparto".

Il costo dell'operazione per la copertura delle spese amministrative è pari a 10 €.

6. OPZIONI E PRESTAZIONI DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

6.1 SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE RICHIESTA DAL LAVORATORE

La sospensione consente all'associato di mantenere la posizione previdenziale individuale in assenza di contribuzione a proprio carico (sollevando quindi anche il datore di lavoro dal versamento a suo carico); permane tuttavia in questo caso **l'obbligo di versamento del TFR**.

In base a quanto previsto dallo Statuto (art. 8, co. 6) in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione dandone comunicazione all'azienda che lo comunicherà al fondo mediante compilazione del modulo "Modulo sospensione/riattivazione contribuzione".

In tal caso, cessa l'obbligo di versamento della contribuzione e delle quote di TFR da parte dell'azienda.

Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.

L'azienda dovrà trasmettere tempestivamente i moduli al Fondo.

6.2 ANTICIPAZIONE

Ciascun lavoratore che avrà aderito ad un fondo pensione potrà conseguire un'anticipazione della posizione individuale accantonata, attraverso la compilazione e l'invio in originale del "Modulo di richiesta Anticipazione", nei seguenti casi e misure:

- A) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- B) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

C) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.

Si ricorda che ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

A tutti gli aderenti ai quali sia stata erogata un'anticipazione è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo le modalità stabilite dal fondo prescelto.

N.B. ARCO ha regolamentato le anticipazioni prevedendo che NON POSSONO ESSERE EROGATE LIQUIDAZIONI INFERIORI A 1.500,00 €.

Il costo dell'operazione per la copertura delle spese amministrative è pari a 20 €.

7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E PRESTAZIONI

A far data dal 1° gennaio 2007 i lavoratori che perdessero i requisiti di partecipazione al fondo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, prima di aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica potranno:

- A) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale accedano in relazione alla nuova attività lavorativa;
- B) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- C) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso l'aderente acquisisce il diritto a percepire anticipatamente la prestazione pensionistica;
- D) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

N.B. ARCO ha comunque fatto salva la facoltà di richiedere il "**riscatto immediato**" (ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro) dell'85% oppure 100% della posizione previdenziale maturata. In tal caso, tuttavia, il trattamento fiscale applicato all'erogazione sarà meno vantaggioso.

MODULISTICA: L'azienda compila i riquadri di sua competenza (**riquadro 1** generalità e Cod. Fiscale, **riquadro 3** indicando solo la causa di cessazione del rapporto di lavoro e il **riquadro 5**) del "**Modulo di richiesta liquidazione**" e lo consegna al lavoratore che lo completa (**riquadro 2**) indicando l'opzione e (**riquadro 4**) le coordinate bancarie, unitamente alla firma del modulo. Il modulo in originale può essere inviato dall'azienda/lavoratore.

N.B. Se il lavoratore non è reperibile l'azienda deve comunque inviare al Fondo il modulo compilato con le parti di sua spettanza (riquadro 1, 3 e 5).

TEMPISTICA:

In base all'art. 12 dello Statuto, il Fondo provvede agli adempimenti con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Per procedere alla liquidazione, come previsto dal Regolamento del Fondo (disponibili sul sito web di ARCO) occorre che la pratica sia completata (al Fondo deve essere pervenuto il modulo compilato sia dall'Azienda, sia dal Lavoratore in originale); **l'incompleta compilazione del modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.**

Tutte le richieste di liquidazione pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente nella valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese rientreranno nella valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese).

Si ricorda che i versamenti spettanti al lavoratore sono effettuati con periodicità trimestrale e le scadenze sono: 20/4, 20/7; 20/10, 20/01.

Con la ricezione della documentazione completa (originale ed eventuali integrazioni richieste) sarà possibile seguire il presente iter di liquidazione della posizione.

a) Posizione con ultimo versamento nel mese di accoglimento della richiesta di liquidazione:

disinvestimento e liquidazione della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta;

b) Posizione con ultimo versamento successivo al mese di accoglimento della richiesta di liquidazione:

1. disinvestimento, senza liquidazione, della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta. L'importo ottenuto dal disinvestimento viene depositato su di un conto corrente intestato al Fondo e, durante il periodo di giacenza e fino alla liquidazione, non matura alcun tipo di interesse né viene gravato da alcun tipo di onere o spesa;

2. versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda;

3. liquidazione in un'unica soluzione della posizione disinvestita e dell'ultimo contributo versato dall'azienda.

N.B. Nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda dovesse tardare, verranno corrisposte all'Associato due liquidazioni: a) una prima liquidazione entro sei mesi dall'invio della richiesta; verrà liquidata la posizione maturata sino alla data della richiesta; b) una seconda liquidazione quando l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro perverrà al Fondo.

Le somme sono disponibili sul c/c dell'associato:

a) se non vi sono versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) successivo all'accoglimento della richiesta;

b) se ci sono dei versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre e nell'ipotesi di versamento regolare da parte dell'azienda: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) del mese in cui è pervenuto l'ultimo contributo da parte dell'azienda;

c) nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo dovesse tardare: la prima liquidazione sarà effettuata entro sei mesi dall'accoglimento della richiesta; la seconda liquidazione quando l'ultimo contributo dell'azienda perverrà al Fondo.

La tempistica illustrata è necessaria e inderogabile poiché le somme non sono di immediata disponibilità del Fondo, ma investite in strumenti finanziari e gli investimenti/disinvestimenti possono essere effettuati solo al momento della valorizzazione del patrimonio del Fondo, che ha cadenza mensile (ultimo giorno lavorativo del mese). Inoltre il Fondo, essendo sostituito di imposta, deve operare tutti i conteggi e le verifiche sulla tassazione delle prestazioni che è tenuto a versare direttamente all'Erario.

7.1 TRASFERIMENTO IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (TRASFERIMENTO VOLONTARIO)

Il lavoratore può chiedere il trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare in costanza dei requisiti di partecipazione, dopo avere maturato almeno due anni di associazione. Deve essere compilato ed inviato in originale il "Modulo di Trasferimento".

Prima di effettuare il trasferimento ARCO dovrà ricevere l'autorizzazione dal Fondo di destinazione.

7.2 DECESSO DEL LAVORATORE

L'art. 14, comma 3 del d.lgs. 252/05 prevede che in caso di morte dell'aderente al Fondo Pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale sarà devoluta, ai seguenti soggetti:

1) ai beneficiari dallo stesso designati, con prevalenza degli stessi sugli eredi, ferma restando la possibilità di designare quali beneficiari soggetti aventi la qualifica di erede; in caso di designazione di persona giuridica dovrà essere indicata la ragione sociale;

2) in assenza di una specifica manifestazione di volontà dell'aderente, agli eredi testamentari o, in assenza di un testamento, agli eredi legittimi; eredi legittimi sono quelli previsti dal Codice Civile (ad esempio il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, etc. del deceduto).

In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione. Nel caso in cui i beneficiari designati siano più di uno, è consentito all'aderente stabilire la quota da riconoscere a ciascuno di essi, precisando nella casella "Percentuale di beneficio" la percentuale della prestazione che si intende attribuire. Qualora si intendano designare diversi beneficiari tra di loro alternativi (ad es. il beneficiario n. 2 deve ricevere la prestazione solo in caso

di morte del beneficiario n. 1) indicare per tutti la percentuale del 100%. Diversamente indicare la percentuale della prestazione che si intende attribuire a ciascuno rispetto al totale della prestazione disponibile. In mancanza di alcuna specifica indicazione in tal senso da parte dell'aderente, la posizione individuale sarà ripartita in parti uguali.

Deve essere compilato ed inviato in originale il “Modulo richiesta liquidazione per decesso”

7.3 DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI MORTE

Per la designazione di eventuali beneficiari l'iscritto può compilare il “Modulo Indicazione beneficiari” e inviarlo in originale tramite raccomandata ad ARCO.

8. INFORMAZIONI

8.1 COMUNICAZIONE PERIODICA ANNUALE INVIATA DAL FONDO AI LAVORATORI ASSOCIATI

Il Fondo trasmette annualmente agli associati, entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre di ciascun anno), una comunicazione periodica contenente informazioni sulla composizione del patrimonio del Fondo, sull'andamento finanziario ed amministrativo della gestione, nonché sulla posizione contributiva individuale: con indicazione dei versamenti contributivi a carico dell'associato, dell'impresa e relativi al TFR. Sono evidenziati, inoltre, gli importi delle spese di gestione e i rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse. Per fare in modo che la comunicazione pervenga al lavoratore eventuali **cambi di residenza** devono essere tempestivamente segnalati al Fondo utilizzando il “ Modulo variazione dati iscritto”.

8.2 SITO WEB DI ARCO (www.fondoarco.it)

Il sito è strutturato con una parte pubblica e una parte privata: la prima contiene le informazioni generali sul Fondo (statuto, regolamento, accordi, scheda informativa, modulo di adesione, organi del Fondo, circolari, modulistica ecc.); la seconda consente di visualizzare i dati dell'azienda e degli aderenti, di trasmettere i dati contributivi trimestrali direttamente sul sistema.

L'aderente può visualizzare la sua posizione previdenziale che viene aggiornata mensilmente.

Alla parte privata si accede tramite codici riservati (Id utente e password) comunicati a tutti i nuovi aderenti (aziende ed iscritti) dal Fondo. Per gli Associati l'Id utente coincide con il codice fiscale.

In caso di **smarrimento dei codici riservati**, è disponibile la funzione di recupero password direttamente dalla pagina web di accesso all'Area Riservata. Sarà sufficiente, nella sezione “Richiesta Nuova Password (AZIENDA)/Se sei un'azienda per ottenere la prima password di accesso o recuperare la password smarrita, clicca qui”; verranno richiesti una serie di dati che permetteranno di ricevere tramite mail la nuova password. La medesima funzione è disponibile anche per il recupero delle Password degli Associati. In caso, invece, di perdita sia dello UserID che della Password occorre inoltrare una richiesta per iscritto a mezzo fax (al numero **02-36758014**) contenente gli estremi del richiedente e l'indirizzo al quale recapitare i codici riservati. Per le aziende la richiesta deve essere effettuata su carta intestata, contenere l'indicazione del nominativo al quale inoltrare i codici, timbro e firma di persona autorizzata.

8.3 AVVERTENZE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE PASSWORD

L'ID utente e la password sono strettamente personali, il Fondo non è in alcun caso responsabile per eventuali danni causati dalla consultazione abusiva dei dati.

La password deve essere cambiata al momento del primo accesso e successivamente ogni 6 mesi (comparirà infatti, al momento dell'accesso, un messaggio di password scaduta: sarà necessario inserire una nuova password per poter completare l'accesso all'area riservata).

8.4 ASSISTENZA AGLI ISCRITTI E AI POTENZIALI ADERENTI

Telefonando al numero del Fondo **02/86996939** dal lunedì al venerdì, preferibilmente nei seguenti **orari 11:00-13:00/16:30-18:00** gli iscritti e i potenziali aderenti possono avere chiarimenti e informazioni su ogni aspetto connesso alla partecipazione al Fondo. L'aderente può avere informazioni anche sulla sua posizione individuale.

E' possibile inoltre inviare un fax al numero 02 36758014 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondoarco.it

8.5 Soggetti incaricati

Banca depositaria: STATE STREET BANK SPA

Gestore amministrativo: PREVINET S.p.A.

Gestori finanziari: per il comparto Bilanciato Prudente Credit Suisse (Italy) S.p.A.; UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - con delega per la parte azionaria a J.P. MORGAN Asset Management Ltd London (Uk); EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.; Natixis Asset Management; Garantito UNIPOL Assicurazioni con delega per la parte azionaria a J.P. MORGAN Asset Management Ltd London (Uk); per il comparto Bilanciato Dinamico Pioneer Investment Management SGRpA

Società di revisione e controllo contabile: BDO S.p.A.

Controllo interno: Bruni, Marino & C

Controllo sulla gestione finanziaria: KIEGER AG (ex KASTOR AG)

Tutta la modulistica è reperibile sul sito internet www.fondoarco.it nella sezione “MODULISTICA”

Eventuali richieste di modulistica dovranno essere inoltrate per iscritto direttamente ad ARCO (fax 02/36758014); e-mail: info@fondoarco.it.